RAIFFEISEN

Raccomandazione di Raiffeisen Svizzera società cooperativa in materia di: 23.062 Legge sulle banche. Modifica («Public Liquidity Backstop»)

Sostegno all'introduzione di una garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop», PLB)

Rigetto dell'indennizzo forfettario annuale

Un'alternativa accettabile sarebbe un indennizzo forfettario *a posteriori*

Sostegno all'introduzione di una garanzia statale della liquidità

Raiffeisen sostiene in linea di principio l'introduzione di una PLB nell'ambito di un pacchetto di misure tripartito per la stabilità bancaria (23.062 Legge sulle banche. Modifica («Public Liquidity Backstop»). L'attuale dispositivo «too big to fail» (TBTF) prevede già norme di liquidità nettamente più rigorose per le banche di rilevanza sistemica (SIB) rispetto alle banche non SIB. Con la PLB viene creato uno strumento aggiuntivo per la prevenzione o la gestione di gravi crisi finanziarie. Uno strumento di questo tipo rafforza la piazza finanziaria svizzera, è conforme alle raccomandazioni internazionali e ha un impatto positivo sull'economia svizzera.

Rigetto dell'indennizzo forfettario ingiustificato

L'indennizzo forfettario annuale che le SIB sono tenute a versare ai sensi dell'art. 32c della LBCR non faceva parte del progetto che il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione a maggio 2023. Nel rapporto esplicativo relativo al progetto sottoposto a consultazione, **il Consiglio federale espone invece argomentazioni esplicite *contrarie* a tale indennizzo «ex ante».** Soltanto *dopo* la consultazione il Consiglio federale ha integrato nel progetto di legge sulla PLB un «importo forfettario a copertura del rischio connesso alla concessione di una garanzia in caso di dissesto».

Raiffeisen respinge questo indennizzo forfettario per i seguenti motivi generali:

(1) Ai sensi dell'art. 32a, par. 4, della LBCR, le SIB **non hanno alcun diritto legale** a un prestito di sostegno alla liquidità PLB della BNS garantito dalla Confederazione. Spetta alle autorità valutare se, in caso di risanamento avviato o imminente di una SIB (con il contemporaneo rischio di un danno considerevole per il sistema finanziario e l'economia nazionale), debba essere concesso o meno un prestito. Già il rapporto esplicativo relativo alla consultazione del 25 maggio 2023 precisa a pag. 12: *«Poiché le SIB non hanno alcun diritto legale a ricevere prestiti di sostegno alla liquidità con garanzia di copertura in caso di dissesto, l'introduzione di un tale premio [ex ante], inteso come premio assicurativo, non è giustificabile».*

(2) La PLB non rappresenta **né un'assicurazione né una garanzia** per le SIB. Pertanto, il solo fatto che abbia un fondamento legale **non giustifica un indennizzo annuale** da parte delle SIB. Un tale importo forfettario equivarrebbe di fatto a **un'imposta periodica senza alcuna controprestazione garantita**.

(3) La PLB **comporta già costi elevati**: se una banca di rilevanza sistemica riceve effettivamente un prestito PLB della BNS garantito dalla Confederazione, sono dovuti premi di disponibilità e di rischio, oltre agli interessi. In questo caso tali costi sono giustificati, poiché a essi corrisponde una controprestazione concreta.

(4) L'**introduzione della PLB nella normativa non comporta alcun vantaggio competitivo per le SIB**: l'introduzione della PLB nella normativa non migliora né le possibilità di rifinanziamento né il rating creditizio delle banche di rilevanza sistemica e non comporta alcun vantaggio competitivo (a differenza di una vera e propria garanzia statale: in questo caso, infatti, il rating creditizio risulta effettivamente più

elevato e i costi di rifinanziamento si riducono). Al contrario, a causa dei requisiti TBTF più rigorosi in materia di fondi propri, liquidità e risolvibilità, le SIB devono sostenere costi aggiuntivi. Un indennizzo forfettario aggraverebbe questo svantaggio competitivo. Già nel messaggio relativo alla modifica della Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; *too big to fail*) del 20 aprile 2011 si riconosceva espressamente, in relazione alla normativa TBTF, che *«i costi per le banche di rilevanza sistemica […] aumentano»* (FF 2011 4721).

(5) L'introduzione della PLB nella normativa non comporta alcun costo per la Confederazione. La liquidità necessaria viene fornita interamente dalla BNS. Se non vi sono spese anticipate, **nemmeno un indennizzo ex ante è oggettivamente giustificabile.**

Oltre a queste motivazioni di carattere generale che giustificano il rigetto di un indennizzo forfettario ex ante, esistono ulteriori **motivi specifici** che, **dal punto di vista di Raiffeisen**, depongono contro tale indennizzo:

(1) **Secondo Raiffeisen la competitività internazionale non è un fattore determinante:** il Gruppo Raiffeisen, in qualità di banca nazionale, è focalizzato sul mercato svizzero. L'effetto di una PLB volto a rafforzare la fiducia da parte delle autorità estere e le eventuali ripercussioni positive che ne derivano sui requisiti normativi da queste imposte alle filiali estere non sono rilevanti per Raiffeisen.

(2) **La tesi, spesso avanzata, della «privatizzazione dei profitti» e della «socializzazione delle perdite» non è sufficientemente approfondita.** La BNS e, di conseguenza, anche la Confederazione, che concede la garanzia su un prestito PLB, godono di un diritto di prelazione in caso di rimborso. I creditori privati hanno quindi la precedenza rispetto al settore pubblico. Per quanto riguarda la destinazione degli utili, Raiffeisen ne reinveste circa il 90 per cento. Ciò rafforza il patrimonio netto e aumenta quindi la sicurezza della banca e della piazza finanziaria. La quota di utile distribuita va a beneficio degli oltre 2,1 milioni di soci della cooperativa e, di conseguenza, di gran parte della popolazione svizzera. Nel caso di Raiffeisen non si può quindi parlare di «privatizzazione dei profitti» o di «socializzazione delle perdite».

(3) Inoltre, **nel caso di Raiffeisen il rischio di un intervento statale è particolarmente basso.** Il messaggio relativo alla modifica della Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; *too big to fail*) del 20 aprile 2011 stabilisce quanto segue: *«L'insieme di queste misure dovrebbe ridurre in modo significativo la probabilità di un intervento statale, come quello reso necessario nel 2008 a seguito dell'ultima crisi finanziaria.»* (FF 2011 4732). Da allora, i requisiti relativi al principio TBTF sono stati progressivamente inaspriti. Raiffeisen li ha sempre rispettati e osservati. Il Gruppo Raiffeisen è oggi una delle banche con la maggiore capitalizzazione a livello mondiale. Lo dimostrano i suoi eccellenti rating, anche in assenza di garanzia statale (S&P e Fitch: AA-). L'introduzione improvvisa di un indennizzo forfettario suscita quindi, nel caso di Raiffeisen, l'impressione di arbitrarietà.

(4) La **stabilità di Raiffeisen è storicamente comprovata e fa parte del modello di business cooperativo.** Nel corso dei decenni, il Gruppo Raiffeisen ha dimostrato una spiccata resistenza alle crisi, tra l'altro durante la crisi immobiliare degli anni '90, in cui ha dato prova di grande solidità. Anche in occasione delle successive turbolenze di mercato, Raiffeisen ha mantenuto la propria stabilità e – al pari delle altre banche domestiche di rilevanza sistemica (D-SIB) – non ha mai dato adito a discussioni su un eventuale salvataggio a livello nazionale né a un ampio dibattito in materia di regolamentazione. Questa stabilità costante sottolinea che il modello di business cooperativo e la cultura del rischio di Raiffeisen sono sostenibili nel lungo periodo e danno prova della loro efficacia anche in situazioni di crisi.

Conclusione

Nell'ottica di rafforzare la resilienza della piazza finanziaria e dell'economia nazionale, Raiffeisen sostiene in linea di principio l'inserimento della PLB nella Legge sulle banche, ma respinge con fermezza l'indennizzo forfettario ex ante previsto. Un importo forfettario di questo tipo non è né oggettivamente giustificabile né coerente con il sistema, poiché non è accompagnato da una controprestazione certa, non ha un effetto preventivo e aggrava ulteriormente gli oneri normativi già esistenti. Per Raiffeisen questo importo forfettario è particolarmente ingiusto e ingiustificato, poiché ignora completamente il profilo di rischio del Gruppo Raiffeisen, organizzato in forma cooperativa, e distorce la concorrenza a suo svantaggio. Infine, costituisce di fatto un'imposta speciale senza alcun beneficio dimostrabile per Raiffeisen.

Alternativa accettabile: indennizzo forfettario a posteriori

Per Raiffeisen **sarebbe accettabile un «indennizzo forfettario a posteriori»** che dovrebbe essere versato (esclusivamente) dalla SIB interessata (che ha effettivamente beneficiato di un prestito di sostegno alla liquidità) per un certo periodo, ad esempio 10 anni, *dopo* l'effettivo ricorso a un prestito di sostegno alla liquidità garantito dallo Stato. Questo indennizzo forfettario dovrebbe essere calcolato in modo tale da tenere conto del risultato d'esercizio e da non compromettere il risanamento sostenibile dell'istituto in questione.

Un indennizzo forfettario a posteriori costituirebbe un ulteriore incentivo per la SIB a evitare di ricorrere ai sostegni alla liquidità sostenuti dallo Stato. Avrebbe quindi **un effetto preventivo**.

Nel caso di un indennizzo a posteriori, si può sostenere che, per la SIB interessata, che ha dovuto effettivamente ricorrere al sostegno alla liquidità garantito dallo Stato, il **rischio di ricorso a tale sostegno sia stato contabilizzato.** Questo è ciò che distingue la SIB in questione dalle altre SIB, per le quali non è chiaro se, in caso di crisi, sarà necessario fornire loro un sostegno adeguato. Infine, **in questo caso non sussiste il problema della mancanza di un diritto legale**, poiché l'indennizzo forfettario a posteriori fa parte delle condizioni associate a una PLB effettivamente concessa

La PLB ha lo scopo di rafforzare la piazza finanziaria svizzera e l'economia nazionale svizzera. Alle SIB che non intendono avvalersi mai di questa garanzia di liquidità e che orientano con successo e coerentemente il proprio modello di business in tal senso, non dovrebbe essere richiesto alcun importo forfettario per la PLB. **Per le SIB, che hanno effettivamente beneficiato di questa garanzia, l'importo forfettario (a posteriori) risulta invece accettabile.**

Art. 32c Importo forfettario per il rischio connesso ~~all'eventuale~~ alla concessione di una garanzia in caso di dissesto

[1] La Confederazione riscuote dalle banche che beneficiano di un prestito di sostegno alla liquidità garantito dalla Confederazione ai sensi dell'art. 32a della LBCR ~~siano di importanza sistemica o facciano parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica~~ un importo forfettario annuale per il rischio connesso ~~all'eventuale~~ concessione di una garanzia in caso di dissesto per un periodo di dieci anni a decorrere dal rimborso del prestito.

[2] L'importo forfettario corrisponde al prodotto di un'aliquota unica e di una base imponibile calcolata per ~~ciascuna~~ la banca ai sensi del paragrafo 1. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli.

[3] Nel definire l'aliquota ~~unica~~ il Consiglio federale tiene conto in particolare di quanto segue:

a. il rischio di perdita derivante dall'eventuale concessione di una garanzia in caso di dissesto per i prestiti di sostegno alla liquidità della Banca nazionale, calcolato sulla media pluriennale; ~~e~~

b. ~~il~~ il risultato~~i~~ di esercizio della banca ~~delle banche di cui al paragrafo 1~~; e

c. il fatto che l'importo forfettario non debba compromettere il risanamento sostenibile di una banca.

[4] Nel definire le basi di calcolo per ~~le singole banche~~ la banca, tiene conto in particolare di quanto segue:

a. l'impegno complessivo ai sensi dello standard minimo di Basilea per ciascuna banca, al netto dei seguenti elementi:
   1. i fondi propri regolamentari,
   2. le attività liquide di alta qualità, e
   3. le garanzie predisposte per il sostegno straordinario alla liquidità della Banca nazionale, al netto delle riduzioni per il rischio;

b. Caratteristiche specifiche delle garanzie statali cantonali.

[5] Ai fini del calcolo dell'importo forfettario è determinante il valore medio annuo, specifico per ciascuna banca, della base imponibile calcolata trimestralmente.

[6] L'importo forfettario non è più dovuto a decorrere dal momento in cui una banca, ai sensi del paragrafo 1, è nuovamente tenuta a versare un premio ai sensi dell'articolo 32d, paragrafo 1.